

154.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	3254
Disegni di legge (Trasmissione dal Senato) ...	3252
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione e di autorizzazione a disporre misure cautelari personali (Annunzio della trasmissione di un'integrazione) ..	3254
Interpellanze e interrogazioni (Annunzio)	3256
Missioni vevoli nella seduta del 15 marzo 1993	3252
Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	3253
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	3252
(Annunzio)	3252
(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3253

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 15 marzo 1993.**

Giorgio Carta, d'Aquino.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 12 marzo 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FARIGU e PIRO: « Adeguamento del contributo statale in favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" » (2392);

SUSI: « Norme per il potenziamento e l'ammodernamento della linea ferroviaria Roma-Avezzano-Sulmona-Pescara » (2393);

ANIASI: « Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti » (2394);

PATUELLI e DALLA VIA: « Norme per la cessione dell'attività della RIBS SpA (Risanamento industria bieticola saccarifera) » (2395).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TORCHIO ed altri: « Modifiche alle leggi 2 febbraio 1939, n. 374, e 12 novembre 1949, n. 996, in

materia di semplificazione di taluni adempimenti amministrativi nei confronti degli stampatori e dei riparatori di apparecchi radioelettrici » (1060) (annunziata nella seduta del 24 giugno 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Delfino.

Trasmissioni dal Senato.

In data 12 marzo 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 772. — « Unificazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi normali delle Accademie militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2391).

In data odierna il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 866. — « Norme per la composizione delle assemblee degli enti derivanti da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria che abbiano effettuato operazioni di conferimento ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e per la nomina dei presentatori e dei vice presidenti degli enti medesimi » (approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2396).

Saranno stampati e distribuiti.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

FAUSTI ed altri: « Ordinamento dei servizi pubblici locali » (1874) (*Parere della II, della V, della VI, della X e della XI Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

FORTUNATO: « Istituzione in Ancona dell'Istituto internazionale per le relazioni adriatiche » (2202) (*Parere della I, della II, della V e della VII Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

POLLI ed altri: « Equiparazione al servizio di leva del servizio svolto nei corpi di polizia municipale » (2204) (*Parere della I, della II, della V e della XI Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze):

CASTAGNOLA ed altri: « Assegnazione in proprietà al comune di Genova dei suoli e dei manufatti dell'Esposizione mondiale del 1992 » (2364) (*Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

PELLICANI e BIANCHINI: « Estensione al territorio dell'isola Lido di Venezia delle disposizioni previste dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna » (2252) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

FORTUNATO: « Norme per la riabilitazione degli handicappati psichici e fisici attraverso l'ippoterapia » (2222) (*Parere della I, della V, della XI e della XIII Commissione*);

alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE: « L'asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini » (2320) (*Parere della I, della III e della V Commissione*).

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, sono rimesse alla competenza primaria delle stesse Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali) le proposte di legge di iniziativa dei deputati ARTIOLI e BREDA: « Modifiche alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in materia di asili nido » (155) e MASINI ed altri: « Norme per lo sviluppo e la qualificazione degli asili nido » (354), attualmente assegnate alla VII Commissione (Cultura), in sede referente e vertenti su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente:

BOSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause che hanno determinato la svalutazione della lira » (doc. XXII, n. 43) (*Parere della I, della II, della III, della VI e della XI Commissione*).

Annuncio della trasmissione di una integrazione ad una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione e di autorizzazione a disporre misure cautelari personali.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una integrazione alla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, di autorizzazione a compiere atti di perquisizione e di autorizzazione a disporre misure cautelari personali nei confronti del deputato Di Giuseppe (doc. IV, n. 201).

Tale integrazione è stata trasmessa alla Giunta competente.

La domanda sarà ristampata, unitamente alla suddetta integrazione, e distribuita (doc. IV, n. 201-bis).

Annuncio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 11 marzo 1993, copia della sentenza n. 76 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 219), con la quale ha dichiarato:

a) « l'illegittimità costituzionale, dell'articolo 23, primo comma, codice di procedura penale nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo »;

b) « non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, primo comma, codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli articoli 102, primo comma, e 112 della Costituzione, e in relazione agli articoli 1 e 50, primo comma, codice di procedura penale, dal pretore di Messina - sezione distaccata di Francavilla di Sicilia »;

con lettera in data 11 marzo 1993, copia della sentenza n. 77 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 220), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), come sostituito dall'articolo 46 del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12 (Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate), nella parte in cui non prevede che possa essere proposta opposizione avverso le sentenze di non luogo a procedere con le quali è stata comunque presupposta la responsabilità dell'imputato »;

con lettera in data 11 marzo 1993, copia della sentenza n. 78 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 221), con la quale ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9 della legge 5 marzo 1963, n. 389 (Istituzione della "Mutualità delle pensioni" a favore delle casalinghe) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati ».

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 70 dell'11 febbraio 1993 (doc. VII, n. 216), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi in cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell'Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di Palermo »;

n. 71 dell'11 febbraio 1993 (doc. VII, n. 217), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38, secondo comma della Costituzione, dal tribunale di Avellino »;

n. 72 dell'11 febbraio 1993 (doc. VII, n. 218), con la quale ha dichiarato:

« che non spetta allo Stato escludere, mediante il decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 17 gennaio 1992, n. 224, i territori dei comuni dell'Isola d'Elba, di Isola del Giglio e Capraia Isola dalla sfera di applicazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44); conseguentemente annulla l'articolo 1, primo comma, di detto decreto ministeriale nella parte relativa all'individuazione dei soggetti beneficiari »;

n. 79 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 222), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, in relazione agli articoli 3, 25, secondo comma, e 9 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, primo comma, della legge della regione Campania, del 13 dicembre 1985, n. 54, sollevata dal pretore di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Capua »;

n. 80 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 223), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa della regione Lombardia n. 83, riapprovata dal consiglio regionale il 6 agosto

1992 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 8 maggio 1990 n. 38: "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonché dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale" e successive integrazioni e dell'articolo 37 dell'allegato alla legge stessa), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli articoli 3, 97 e 117 Costituzione ed in relazione all'articolo 3, della legge 29 marzo 1983 n. 93 (Legge-quadro sul pubblico impiego) »;

n. 81 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 224), con la quale ha dichiarato:

« non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 226 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 15 della Costituzione, dal pretore di Macerata »;

n. 82 del 26 febbraio 1993 (doc. VII, n. 225), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 425 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dalla corte di appello di Milano ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla I Commissione (doc. VII, n. 223);

alla II Commissione (doc. VII, nn. 219, 220, 224, 225);

alla X Commissione (doc. VII, n. 222);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 216 e 221);

alla I e alla V Commissione (doc. VII, n. 218);

alla II e alla XI Commissione (doc. VII, n. 217);

nonché, tutte, alla I Commissione permanente.

**Annunzio
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.